

COMUNE DI ARNAD
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore **dieci**, e minuti **trenta** in ARNAD, nel Palazzo Comunale, e nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita:

LA GIUNTA COMUNALE
Nelle Persone dei Signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
BERTOLIN Alexandre - Sindaco	Si
FAVRE Stefano - Vice Sindaco	Si
CHASSEUR VASER Augusto - Assessore	Si
JOLY Chantal - Assessore	Si
AMERIO Maykol - Assessore	Si
COSTABLOZ Yury - Assessore	Si
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. STEVENIN Fabio.

È adottata la seguente deliberazione.

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/07/2022;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2023/2025 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/03/2023 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 08/03/2023, con la quale sono state assegnate le quote di bilancio ai responsabili di spesa per il triennio 2023/2025 e successive integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/05/2023, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26/04/2023, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 6 del 07/06/2022, con il quale è stata confermata, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

PREMESSO:

- che con decreto legislativo 4 Maggio 2011 n. 23 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" è stata introdotta, fra l'altro, all'articolo 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale;
- che con la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), modificazioni di leggi regionali*), all'articolo 32, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sopra richiamato, è stato stabilito:
 - a.1) al comma 1, che a decorrere dall'anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - a.2) al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 55, in data 13 gennaio 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, la disciplina dell'imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;
- n. 2479, in data 21 dicembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013;
- n. 2122, in data 20 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, le modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con la deliberazione n. 2479/2013;
- n. 599, in data 6 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni n. 2479/2012 e n. 2122/2013;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Arnad n. 6 del 28 marzo 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'attuazione dell'Imposta di Soggiorno;

VISTA la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*), e, in particolare:

- ✓ l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale*), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
- ✓ gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (*Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche*), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
- ✓ l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che sia la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, a stabilire le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;
- ✓ l'articolo 4, comma 1, che prevede che i Comuni stabiliscano, con deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno;
- ✓ l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:
 - interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office Régional, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
 - investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
 - progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - progetti di mobilità turistica interna;
- ✓ interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;
- ✓ l'articolo 10, commi 1 e 2, che dispongono che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che i Comuni adottino la deliberazione di cui all'articolo 4,

comma 1, entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al primo periodo, che l'imposta di soggiorno così determinata si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024 e che fino al 30 aprile 2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale già adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011;

✓ l'art. 10, comma 3, che abroga l'art. 32 della LR 30/2011 a decorrere dal 1° maggio 2024;

CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, con DGR n. 1146 in data 9 ottobre 2023 ha approvato le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta, contenute nell'Allegato A) alla deliberazione stessa, definendo la misura minima dell'imposta e individuando i soggetti preposti agli adempimenti tributari e le scadenze di dichiarazioni e versamenti;

SOTTOLINEATO che le disposizioni contenute nell'allegato A della DGR n. 1146 del 9 ottobre 2023 troveranno applicazione a decorrere dal 1° maggio 2024 e che dunque da tale data risulteranno implicitamente abrogate le analoghe disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno adottato con deliberazione n. 17 in data 17/04/2024;

PRESO ATTO che le tariffe minime stabilite dalla DGR 1146 del 09/10/2023 sono le seguenti:

Per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan

1. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;
 - b) euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;
 - c) euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
 - d) euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
 - e) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
 - f) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
 - b) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
 - c) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

Per le strutture extralberghiere e agrituristiche:

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.
2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
 - a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
 - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:

- b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
 - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);
 - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
 - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
 - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
 - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
 - d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
 - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
 - e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
 - e1) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 - e2) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
 - e3) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
 - e4) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
 - e5) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
 - e6) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
 - e7) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.

Per gli alloggi ad uso turistico

Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:

- a) euro 0,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Allein, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Donnas, Doues, Fontainemore, Gressan (con l'esclusione della frazione Pila), Hône, Introd, Issogne, Jovençon, Lillianes, Montjovet, Nus (con l'esclusione della frazione Saint-Barthélemy), Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès e Villeneuve;
- b) euro 1,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Antey-Saint-André, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex, frazione Saint-Barthélemy in Comune di Nus, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche;
- c) euro 1,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Aosta, Châtillon, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent;
- d) euro 2,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Ayas, Cogne, Courmayeur, frazione Pila in Comune di Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche.

PRESO ATTO, inoltre, delle specifiche riduzioni ed esenzioni dall'imposta previste dall'art. 4, comma 4, della L.R. 10/2023;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1, L.R. 10/2023, occorre definire, con deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicarsi nel territorio del Comune di Arnad, nel rispetto di quanto

previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli art. 21 e 23 della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», e degli art. 12 e 20 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 2 febbraio 2018 relativi alle competenze del Consiglio comunale e della Giunta comunale, la competenza alla determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi è rimessa in capo alla Giunta comunale;

RITENUTO di fissare le aliquote dell'imposta di soggiorno nella misura minima disposta dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1146 del 09/10/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10 della LR 10/2023, tali aliquote troveranno applicazione a partire dal 1° maggio 2024;

RITENUTO, sino al 30 aprile 2024, di non applicare tariffe per l'Imposta di Soggiorno, analogamente a quanto disposto per gli scorsi esercizi;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*»;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 49 bis della l.r. 07.12.1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON VOTI unanimi palesi

DELIBERA

1. DI NON APPLICARE, sino al 30 aprile 2024, le tariffe per l'Imposta di Soggiorno, analogamente a quanto disposto per gli scorsi esercizi.
2. DI DETERMINARE le misure tariffarie per l'applicazione dell'imposta di soggiorno a partire dal 1° maggio 2024 per persona per notte di soggiorno come segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (art. 2, c. 2, lett. a) l.r. 10/2023)	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 1,00
3 stelle	€ 1,50
4 stelle	€ 2,50
4 stelle superior	€ 3,00
5 stelle	€ 4,00
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI (art. 2, c. 2, lett. c) l.r. 10/2023)	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 0,50
3 stelle	€ 1,00
4 stelle	€ 1,50
AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA DEGLI AUTOCARAVAN (art.2, c.2, lett.c) l.r. 10/2023)	€ 1,50
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (art. 2, c. 2, lett. b) l.r. 10/2023) E PER LE STRUTTURE AGRITURISTICHE (art. 2, c. 2, lett. d) l.r. 10/2023)	
prezzo medio fino a € 20,00	€ 0,50
prezzo medio da € 20,01 fino a € 40,00	€ 1,00

prezzo medio da € 40,01 fino a € 70,00	€ 1,50
prezzo medio da € 70,01 fino a € 100,00	€ 2,00
prezzo medio da € 100,01 fino a € 150,00	€ 2,50
prezzo medio da € 150,01 fino a € 200,00	€ 3,00
prezzo medio oltre € 200,00	€ 4,00
CASE PER FERIE AUTOGESTITE (art.2, c.2 lett.b) l.r. 10/2023)	€ 0,50
ALLOGGI AD USO TURISTICO (di cui alla l.r. 11/2023)	€ 0,50

3. DI DARE ATTO che il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. DI DARE ATTO che, in conseguenza dell'abrogazione a decorrere dal 1° maggio 2024 dell'art. 32 della LR 30/2011 e della decorrenza dell'applicazione dalla medesima data delle disposizioni stabilite con DGR 1146 in data 9/10/2023 ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR 10/2023, dal 1 maggio 2024 le disposizioni del regolamento comunale disciplinante l'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 marzo 2014 non troveranno più applicazione laddove incompatibili con la nuova disciplina.
5. DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dalla successiva Circolare ministeriale n. 2/DF del 22.11.2019, art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.
6. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to (BERTOLIN Alexandre)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (STEVENIN Fabio)

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/12/2023 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della l.r. 08.12.1998, n. 54, inserito dall'art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3.

Arnad, li 28/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (STEVENIN Fabio)

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione **E' ESECUTIVA DAL 28/12/2023**, ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1 della l.r. 08.12.1998, n. 54, inserito dall'art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (STEVENIN Fabio)

.....

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Arnad, li 28/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
STEVENIN Fabio